COMUNE DI ROVIGO

Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa,
Ufficio di Gabinetto,
Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo,
Eventi e Manifestazioni,
Demografici e Statistica,
Decentramento e Politiche delle Frazioni

Repertorio Co/2024/

CONTRATTO ARTISTICO

Con la presente scrittura fra il Comune di Rovigo – Gestione Teatro Sociale – nella persona del Dirigente dott.ssa Micaela Pattaro, che agisce nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Rovigo, Codice Fiscale e Partita Iva 00192630291, che legalmente rappresenta giusto decreto sindacale n. 43 del 11/11/2022, e di seguito indicata come " il Teatro"

e

Il/La Signor/a _____
di seguito indicato come "l'Artista";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – L'Artista presterà la propria opera per il Teatro Sociale di Rovigo in qualità di "_____" nella produzione dell'opera lirica "BOHEME" presso TEATRO SOCIALE DI ROVIGO per un totale di n. ____ giorni di lavoro: Dal _____ al _____ di cui n. ____ giorni di prove e n. ____ giorno/i di recita (_____).

Art. 2 - Per quanto previsto al precedente art. 1 il Teatro corrisponderà all'Artista un cachet lordo a recita/a giornata/complessivo di € _____ (_____/00) per un totale complessivo lordo di € _____ (_____/00), oltre all'Iva, se dovuta, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste dalle leggi.

Art. 3 - Il pagamento di quanto dovuto sarà corrisposto all'artista con bonifico bancario entro 60 giorni dall' effettuazione dell'ultima recita indicata nel programma di rappresentazioni o, in caso di emissione di fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente della fattura elettronica per prestazione artistica, così come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013, completa di tutti i dati richiesti dalla normativa di riferimento (codice Univoco: UFC34G- Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA- Committente: Settore Attività teatrali - Estremi atti autorizzativi spesa e con applicazione).

Art. 4 - L'artista, per la produzione di cui all'art. 1 si obbliga:
a) a prendere parte con cura e disciplina alle recite e ad eventuali prove in cui è stabilita la sua presenza secondo il calendario stabilito dalla Direzione Artistica del Teatro.
b) a segnalare tempestivamente al Teatro eventuali malattie o gravi impedimenti che impediscano la partecipazione alle recite indicate nel presente contratto.

Art. 5 – a) L'Artista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, concede al Teatro sia per le prove che per le rappresentazioni, il diritto di fissare a scopo promozionale e d'archivio la sua prestazione artistica su supporto fotografico e audio video. L'artista concede altresì i diritti per la registrazione, riproduzione e diffusione dello spettacolo in qualunque forma, qualora la direzione del Teatro ne ravvisi l'utilità, tali diritti potranno inoltre essere ceduti a terzi. L'Artista accorda infine al Teatro la facoltà di comprendere fra le prestazioni legate al contratto eventuali attività di promozione delle prestazioni artistiche oggetto del contratto stesso.
b) L'artista si obbliga a non prendere parte a riprese radiotelevisive e a non consentire la fissazione di supporti fonografici e/o audiovisivi aventi ad oggetto esecuzioni di parti musicali identiche a quelle oggetto della presente scrittura, salva previa autorizzazione scritta della Direzione Artistica; a non prodursi in luoghi pubblici, privati per tutto il periodo di durata degli impegni assunti con il presente contratto, senza previa autorizzazione del Teatro.
c) L'Artista s'impegna fin d'ora a consentire la ripresa audio–video dello spettacolo con tutti i mezzi conosciuti al momento delle rappresentazioni; ne consente altresì la diffusione e lo sfruttamento commerciale e non, nonché la diffusione televisiva e radiofonica. Dette riprese e registrazioni potranno infatti essere liberamente utilizzate dal Teatro, anche tramite terzi successivamente cessionari, totalmente o parzialmente, in sede televisiva e radiofonica, in qualsiasi forma e modo (comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo free-TV, pay TV, pay per view, TV on demand, webtv, webradio etc.), attraverso qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo etere, cavo e satelliti di ogni genere e tipo, ecc.), in Italia e nel mondo, anche tramite internet, internet ADSL, banda larga e fibra ottica. A tal fine si concede al Teatro in esclusiva la titolarità dei diritti internet, internet ADSL, banda larga e fibra ottica, per l'utilizzazione di dette riprese e registrazioni. Per titolarità dei diritti internet si intende il diritto di comunicare e mettere a disposizione del pubblico il segnale audio/video della registrazione (intera e/o per estratti) in modo tale che ciascuno possa accedervi nel luogo e nel momento scelti individualmente (modalità cosiddetta VOD-video on demand), espressamente senza possibilità d'effettuare salvataggi (c.d. "streaming") tramite il sito

internet istituzionale del Teatro od altri, in perpetuo. L'artista si rende inoltre disponibile a concedere interviste e ne autorizza l'utilizzo per l'Ufficio Stampa ai fini istituzionali del Teatro. La registrazione audio/video dello spettacolo, nonché tutta la documentazione fotografica, avranno altresì valenza di archivio storico del Teatro.

Art. 6 - a) In caso di inadempimento, anche parziale, il Teatro potrà, previa apposita comunicazione, considerare risolto il contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. E' altresì facoltà del Teatro recedere da questo contratto, senza nulla dovere ad alcun titolo o ragione, all'Artista, nell'ipotesi in cui, per malattia, infortunio o altro impedimento quale, ad esempio, la protesta artistica, l'Artista non fosse in grado di adempiere agli impegni previsti in questa scrittura;
b)Il presente contratto si risolverà, inoltre, qualora il Teatro,per fatto ad esso non imputabile si venga a trovare in condizione d'inagibilità, o comunque al verificarsi di qualsivoglia situazione di caso fortuito o causa di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle legate ad eventi sismici, ad emergenze sanitarie o comunque discendenti dall'adozione di provvedimenti ostativi allo svolgimento delle rappresentazioni, che possa determinare l'annullamento della stagione lirica, delle singole opere o dei singoli spettacoli programmati.

Art. 7 - L'Artista accetta incondizionatamente e si impegna a rispettare integralmente le clausole contenute nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 17/09/2019, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, all'Anci Veneto e dall'Upi Veneto, al quale il Comune di Rovigo ha aderito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2020, pubblicata e scaricabile dal sito del Comune di Rovigo.

Art. 8 - L'artista dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento" adottato dal Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 7 gennaio 2014 e aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18 gennaio 2018 (pubblicato sul sito www.comune.rovigo.it Sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"), nonché del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 125 DEL 11/04/2023, che include il Piano degli obiettivi, il Piano Anticorruzione, il Piano Azioni Positive, il Piano dei Fabbisogni di Personale, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano Formativo (pubblicato sul sito www.comune.rovigo.it Sezione "Amministrazione trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione") e si impegna ad osservare quanto disposto dai suddetti documenti, pena la risoluzione del contratto. L'Artista dichiara, anche, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previsti dalla normativa e connessi all'assunzione del presente incarico.

Art. 9 - Le parti danno atto che il presente contratto viene sottoscritto in assenza di conflitto di interessi, di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Art. 10 - Le parti danno, altresì, atto che con il presente contratto non hanno inteso instaurare un rapporto di lavoro subordinato congiuntamente riconoscendo che la prestazione è svolta su un piano di autonomia e professionalità, ai sensi e per gli effetti di cui al Libro Quinto, Titolo III del Codice Civile.

Art. 11 - L'Artista è informato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 e s.m.i, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sottoscrivendo in tutte le sue parti il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, agli atti presso gli uffici del Teatro e inviato via email all'artista.

Art. 12 - L'Artista dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, (General Data Protection Regulation) 2016/679 in materia di protezione di dati personali, come da documentazione allegata.

Art. 13 - L'autorizzazione alla stipula del presente contratto, lo stanziamento ed impegno di spesa sono stati approvati con la Determinazione dirigenziale n. _____.

Art. 14 - Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto le parti eleggono il loro domicilio presso il Foro di Rovigo. La legge regolatrice di questo contratto e delle obbligazioni da esso nascenti è solo quella italiana.

Il presente contratto composto da n. 1 foglio (fronte e retro) è redatto in duplice copia.
Letto, approvato e sottoscritto.

Rovigo,

IL DIRIGENTE
dott.ssa Micaela Pattaro

L'ARTISTA

_____ _____